

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

* * *

Provincia di Livorno

Area di Vigilanza

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E DI GESTIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA DURATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) E SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO

CAPITOLATO TECNICO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto:

- la fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la gestione di dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) all'interno del territorio del Comune di Campo nell'Elba
- il servizio di Ausiliari del Traffico, compresa la gestione delle funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta sulle aree a pagamento, ai sensi dell'art. 17 comma 132 della legge n.127/97. Il personale dipendente della Ditta che svolgerà le funzioni di "ausiliari del traffico", dovrà esser preventivamente incaricato con specifico decreto di nomina del Sindaco.

Si intende ricompresa nella concessione anche la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale nelle aree di sosta a pagamento e nelle aree ad esse immediatamente adiacenti, in conformità alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e di attuazione.

È altresì fatto obbligo al concessionario la realizzazione di 5 passaggi pedonali rialzati la cui ubicazione verrà individuata in accordo con l'Amministrazione Comunale.

E' obbligatorio il sopralluogo delle aree oggetto della concessione,

ARTICOLO 2 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della presente concessione, stante la mancanza di riferimenti certi, non può essere quantificato, ma esclusivamente e d ipoteticamente stimato in € 1.320.000,00 (unmilionetrecentoventimila/00), esente IVA.

L'importo così determinato non costituisce il corrispettivo destinato al concessionario, che invece è dato esclusivamente dalla percentuale in suo favore, determinata in misura non superiore al 28%, rispetto ai proventi derivanti dalla vendita dei titoli di sosta. Il corrispettivo del servizio di gestione della sosta di cui in oggetto è pertanto determinato in funzione del numero e del valore dei titoli di sosta che l'aggiudicatario riuscirà ad emettere.

Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione comunale nel caso in cui non venga emesso alcun titolo di sosta.

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà durata di tre anni, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo previo accordo tra le parti, a partire dalla sottoscrizione del relativo contratto e dell'eventuale consegna anticipata della concessione stessa.

E' facoltà del concedente, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, richiedere una proroga temporanea del contratto finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova gara. L'aggiudicatario si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso il servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo che sarà indicato.

Ricorrono le condizioni per la predisposizione del D.U.V.R.I.

Il concorrente nella formulazione dell'offerta economica dovrà, altresì, tener conto dei costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all'esercizio dell'attività svolta: tali oneri sono a carico del concorrente e compresi nel prezzo offerto.

ARTICOLO 4 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, si procederà con l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La proposta di aggiudicazione avverrà sulla base del giudizio tecnico – economico espresso insindacabilmente da apposita Commissione Giudicatrice che valuterà le offerte pervenute sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente capitolato.

La proposta di aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, individuata attraverso la valutazione dei criteri sotto elencati e relativi coefficienti:

1. Valutazione tecnica (max 70 punti) -

1.1) <u>proposta tecnica</u> per installazione di segnaletica e di parcometri corrispondenti alle caratteristiche tecniche del Capitolato (**punti max 20**);

Eventuali offerte che prevedano un numero di parcometri inferiore a 15 saranno escluse.

Di questi 15 dispositivi per il pagamento, almeno 5 dovranno essere dotati di lettore di carte bancarie.

1.2) <u>programma cronologico di esecuzione</u> e termine di ultimazione coincidente con l'attivazione del servizio (**punti max 10**), tempo massimo di esecuzione gg. 30 dalla data di stipulazione del contratto o della consegna anticipata della concessione.

1.3) manutenzione

Punti max 20, così suddivisi:

- a) tempi di intervento in caso di malfunzionamento (punti max 10), quale offerta migliorativa rispetto a quanto fissato al successivo art.12 del presente capitolato;
- b) frequenza rifacimento segnaletica (punti max 10); sarà valutato il numero di interventi di rinnovo/rifacimento segnaletica totale in un anno, necessari a garantire la sua piena visibilità;
- 1.4) <u>qualità del servizio di controllo della sosta</u> (**punti max 20**); saranno valutati il monte ore settimanale e il numero di unità di personale impiegato nel controllo della sosta, quale offerta migliorativa rispetto a quanto fissato al successivo art.9 del presente capitolato.

2. Valutazione economica (max 30 punti):

Offerta Economica per gestione parcheggi tramite parcometri

L'offerta economica va presentata sotto forma di rialzo sulla percentuale delle somme incassate da corrispondere al Comune. Tale percentuale non può essere inferiore alla base d'asta fissata pari al 72%.

Il punteggio massimo viene assegnato all'offerta riportante il rialzo maggiore sulla percentuale sopra indicata, la quale costituisce parametro per la valutazione proporzionale delle restanti offerte secondo la seguente equazione:

30 x offerta esima offerta migliore

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Al termine della valutazione i punteggi attribuiti alle offerte Tecnica ed Economica verranno sommati. Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Si precisa inoltre che:

- si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua,
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso all'aggiudicazione nel caso in cui le offerte non fossero giudicate confacenti ai propri interessi,
- in caso di parità si procederà mediante sorteggio.

ARTICOLO 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE PARCOMETRI

Il controllo della durata della sosta avviene mediante parcometri elettronici dotati di un sistema di alimentazione atto a garantirne il regolare e continuo funzionamento.

I parcometri devono essere tutti dello stesso modello e possedere le seguenti caratteristiche minime:

- a. omologazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti e conformità alle previsioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. rispondenza alla normativa CEI 114-1 e s.m.i. ed alla normativa UNI EN 12414;
- c. conformità alle previsioni del D.Lgs. 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE modificante la direttiva 89/336/CE, relativa alla compatibilità elettromagnetica;
- d. robusta struttura in acciaio ad alta resistenza rivestita e rinforzata esternamente al fine di migliorarne le caratteristiche anti graffiti, antinvecchiamento della verniciatura, anticorrosione delle lamiere e antiscasso;
- e. i parcometri dovranno essere alimentati tramite pila/batteria e pannello solare;
- f. il ticket deve contenere oltre che la data d'emissione, l'ora d'emissione e la data e l'ora di scadenza, il nominativo dell'area di sosta dove è stato emesso e la possibilità di inserire da parte del contraente le prime lettere e cifra della targa;
- g. targa ben visibile con informazioni su tariffe, orari ed istruzioni per utilizzo accessori;

- h. accettazione del pagamento mediante moneta curo con sola esclusione dei tagli da € 0,01 e € 0,02;
- i. accettazione del pagamento mediante carte bancarie, per almeno 5 parcometri;
- j. accettazione del pagamento tramite smartphone, secondo le modalità standard, con costi di commissione a carico dell'utente finale;
- k. applicazione per controllo pagamenti effettuati tramite "App" e parcometri, necessaria per verifica tickets non esposti (es. motocicli);
- 1. idoneità degli strumenti ad essere programmati per escludere eventualmente e su richiesta dell'Amministrazione, il pagamento per i primi 10' di sosta emettendo regolare scontrino che attesti l'escnzione del pagamento e la durata della sosta;
- m. sistema di auto diagnosi guasti: il fuori servizio, la riserva carta e la riserva batteria devono essere segnalati. L'individuazione della causa di fuori servizio o malfunzionamento deve essere facilitata dalla stampa di codici sul ticket gestione;
- n. possibilità di gestione di eventuali permessi ai residenti nelle aree individuate e fornitura dei relativi report statistici;
- o. il ticket gestione, stampato in occasione del prelievo del denaro, o su richiesta del Comune, deve contenere le seguenti informazioni:
 - incassi totali denaro e tessera progressivi e non azzerabili
 - numero dei biglietti emessi (non azzerabile)
 - numero progressivo riscossione denaro con data ed ora
 - importi totali denaro e tessera relativi alla riscossione in corso
 - dati relativi al prelievo precedente (incasso, data e ora)
 - elenco degli ultimi 10 fuori servizio o inconvenienti verificatesi con data e ora (azzerabile ad ogni prelievo incassi)
 - elenco delle ultime 10 aperture degli sportelli di accesso alla parte elettronica e cassetta raccogli monete (azzerabile ad ogni prelievo incassi).

ARTICOLO 6 - AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

Le arce di sosta presenti nel territorio comunale di Campo nell'Elba allo stato attuale sono, così suddivise:

- Loc. La Foce in Marina di Campo posti auto 24, posto motocicli 8
- Via per Portoferraio in Marina di Campo parcheggio presso Cimitero Monumentale posti auto 16
- Via Giannutri in Marina di Campo stalli auto 15
- Via di Chiuso Torto in Marina di Campo stalli auto 21
- Via Renato Fucini Marina di Campo stalli auto 20
- P.zza Granatieri di Sardegna in Marina di Campo stalli auto 13, stalli autobus 3
- Piazza Vittime dello Sgarallino stalli auto zona scuola media 17, zona supermercato 33)
- Via Fucini in Marina di Campo stalli auto 20
- Parcheggio Via Fucini in Marina di Campo zona Palazzo Municipale stalli auto 51
- Piazza Pertini in Marina di Campo stalli auto 16
- Via Fattori in Marina di Campo stalli auto 21
- Piazza Garibaldi in fraz, San Piero stalli auto 11
- Piazza della Vittorio in fraz. Seccheto stalli auto 11
- Loc. Cavoli stalli auto 29, stalli motocicli 29

ARTICOLO 7 – ORARI E TARIFFE PARCOMETRI

La sosta a pagamento attiva <u>dal periodo 1 giugno al 30 settembre</u> di ogni anno, negli appositi stalli contrassegnati, ha luogo come segue:

- Loc. La Foce in Marina di Campo attivo tutti i giorni, compreso festivi, dalle 08:00 alle 20:00 tariffa oraria Euro 1,00, con possibilità di pagare Euro 5,00 per sei ore (mezza giornata dalle ore 08:00 alle ore 14:00 oppure dalle ore 14:00 alle ore 20:00) oppure Euro 10,00 per l'intera giornata;
- Via per Portoferraio in Marina di Campo parcheggio presso Cimitero Monumentale attivo tutti i giorni compreso festivi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 tariffa oraria Euro 1,00, Euro 0,50 per mezz'ora;
- Via Giannutri in Marina di Campo attivo tutti i giorni compreso festivi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 tariffa oraria Euro 1,00, Euro 0,50 per mezz'ora;
- Via Chiuso Torto in Marina di Campo attivo tutti i giorni compreso festivi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 tariffa oraria Euro 1,00, Euro 0,50 per mezz'ora;
- Via Renato Fucini Marina di Campo attivo tutti i giorni compreso festivi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 tariffa oraria Euro 1,00, Euro 0,50 per mezz'ora;
- Piazza Granatieri di Sardegna in Marina di Campo attivo tutti i giorni compreso festivi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 tariffa oraria Euro 1,00, Euro 0,50 per mezz'ora;
- Piazza Vittime Piroscafo Andrea Sgarallino attivo tutti i giorni compreso festivi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 tariffa oraria Euro 1,00, Euro 0,50 per mezz'ora;
- Parcheggio Via Fucini in Marina di Campo zona Palazzo Municipale attivo tutti i giorni compreso festivi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 tariffa oraria Euro 1,00, Euro 0,50 per mezz'ora;
- Piazza Pertini in Marina di Campo attivo tutti i giorni compreso festivi, dalle ore 08:00 alle ore 22:00 tariffa oraria Euro 1,00, Euro 0,50 per mezz'ora
- Via Fattori in Marina di Campo attivo tutti i giorni compreso festivi, dalle ore 08:00 alle ore 22:00 tariffa oraria Euro 1,00, Euro 0,50 per mezz'ora
- Via del Mare Frazione Pomonte attivo tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 tariffa oraria Euro 1,00, Euro 0,50 per mezz'ora
- Piazza della Vittoria in fraz. Seccheto attivo tutti i giorni compreso festivi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 tariffa oraria Euro 1,00, Euro 0,50 per mezz'ora
- Loc. Cavoli:
 - per le autovetture: Euro 1,50 l'ora dalle ore 08:00 alle ore 20:00 con possibilità di pagare Euro 6,00 per sei ore (mezza giornata dalle ore 08:00 alle ore 14:00 oppure dalle ore 14:00 alle ore 20:00) oppure Euro 10,00 per l'intera giornata
 - per i motoveicoli: Euro 0,80 orari dalle ore 08:00 alle ore 20:00 con possibilità di pagare Euro 3,50 per sci ore (mezza giornata dalle ore 08:00 alle ore 14:00 oppure dalle ore 14:00 alle ore 20:00) oppure Euro 6,00 per l'intera giornata.

È possibile, su richiesta dell'Amministrazione, una fascia di esenzione dal pagamento per i primi 10' di sosta comunque da documentare mediante emissione di idoneo scontrino.

La sosta è inibita nei giorni di mercato, nei giorni in cui vengono svolte le varie manifestazioni che l'Amministrazione organizza durante l'anno nonché nelle ore in cui avviene la pulizia delle strade.

Abbonamenti: ad eccezione dell'area di sosta posta in frazione Cavoli, Via Giannutri e dell'area di sosta in Via La Foce è previsto:

- giornaliero: Euro 1,50 al giorno per coloro che per esigenze di lavoro hanno necessità di accedere e sostare nelle predette aree per diverse ore giornaliere e per i residenti nell'area ZTL di Marina di Campo
- mensile: come ulteriore agevolazione, del punto precedente (giornaliero), previo versamento anticipato di € 25,00.

A tal fine l'utente interessato può presentare domanda al Comune di Campo nell'Elba, allegando autocertificazione attestante la qualità di lavoratore e l'ubicazione della sede lavorativa o autocertificazione di residenza e copia dell'eventuale versamento per il rilascio dell'apposito contrassegno.

ARTICOLO 8 – VARIAZIONE DELLE AREE, DELLE TARIFFE, DEGLI ORARI

L'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse e per periodi di tempo limitati, potrà disporre la sospensione parziale o totale dell'escreizio dei parcheggi senza preavviso e senza alcun indennizzo nei confronti del gestore.

Previa deliberazione della Giunta comunale, si riserva altresì la facoltà di estendere il servizio con ulteriori installazioni di parcometri nell'ambito delle arec urbane territoriali o di ridurre il numero di quelli installati alle stesse condizioni del presente capitolato.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare gli orari di cui all'art. 7 nei casì in cui si renda necessario razionalizzare la sosta e renderla più aderente alle necessità dell'utenza.

ARTICOLO 9 – SERVIZO AUSILIARI DEL TRAFFICO

Il concessionario è tenuto a fornire un servizio di ausiliari del traffico per l'intero periodo di attività delle aree di sosta, garantendo lo stesso per almeno 10 ore continuative giornaliere su sette giorni, con l'impiego di almeno due unità. Nel periodo di maggior afflusso turistico, che va dal 1 luglio al 31 agosto, il personale impiegato deve essere almeno di tre unità da impiegare sull'arco delle 12 ore su sette giorni.

Il personale del concessionario agisce nella veste di "Ausiliario del Traffico" ai sensi della Legge 127/97 e s.m.i.; in ragione di ciò tale personale è tenuto a redigere un verbale di contestazione numerato progressivamente, avente i contenuti di cui all'art. 383 del regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92). Una copia del verbale dovrà essere consegnata al trasgressore, se presente al momento della violazione, annotando tale operazione sullo stesso; in assenza dello stesso trasgressore potrà essere compilato apposito preavviso di accertata violazione che verrà comunque lasciato sotto il tergicristallo del veicolo in modo da informare l'utente dell'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa che culminerà con la spedizione del relativo A.G. debitamente notificato. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere l'esibizione dei documenti al trasgressore al solo fine della compilazione del verbale qualora si proceda ad una contestazione immediata. Le notifiche, la riscossione ed i ricorsi saranno gestiti direttamente ed esclusivamente dal competente ufficio dell'Area di Vigilanza, cui compete anche l'indirizzo, la pianificazione, il controllo e l'organizzazione funzionale ed operativa dell'attività degli Ausiliari del Traffico, come previsto dalla normativa vigente. Gli accertatori potranno anche disporre l'applicazione di sanzioni accessorie, quali, in particolare, la rimozione ed il blocco del veicolo ai sensi dell'art. 215 del C.d.S. L'ausiliario del traffico, coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine alle irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le competenze e l'immagine del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Municipale che dovrà assicurarlo tempestivamente. L'ausiliario del traffico dovrà sempre comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità e tenere in ogni caso un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui è preposto. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso i trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree oggetto di controllo; il personale dovrà risultare in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi. In caso di ripetuti errori o inadempienze gravi nell'espletamento delle proprie funzioni sopracitate, il competente ufficio di Polizia Municipale, a suo insindacabile giudizio, potrà proporre in qualsiasi momento la revoca del provvedimento di nomina. L'esigenza immediata riconoscibilità per l'utenza stradale degli accertatori delle violazioni relative alla sosta, rende necessario che questi siano dotati di una tessera di riconoscimento. Per le stesse finalità il concessionario dovrà dotare il personale di uno specifico vestiario, anche rifrangente, le cui specifiche tecniche dovranno essere concordate con l'ufficio di Polizia Municipale

ARTICOLO 10 - TERMINI CONTRATTUALI

La durata del contratto è stabilita in mesi 36 (tre anni), eventualmente rinnovabile per un uguale periodo, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto o del verbale di consegna anticipata della concessione.

I parcometri dovranno essere installati e collaudati entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto, se non diversamente indicato nell'offerta.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso con le modalità ed i limiti previsti dall'art.105 del D. Lgs. 50/2016, con riferimento alle sole opere relative alla fornitura, messa in opera ed esecuzione della segnaletica verticale ed orizzontale.

È vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente concessione le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dall'Amministrazione che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 12-OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assicura l'assistenza tempestiva agli impianti sopportandone i costi relativi ed assumendo ogni responsabilità per i danni a persone, animali e cose derivanti dalla installazione e dal funzionamento dei parcometri, nonché per i danni che gli stessi potrebbero subire ad opera di terzi o per guasti meccanici, restando sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire un adeguato servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la strumentazione oggetto dell'appalto, ivi compresi la fornitura dei materiali di consumo e dei pezzi di ricambio resisi eventualmente necessari, la completa sostituzione degli strumenti installati eventualmente asportati, danneggiati o non più funzionanti e quanto altro necessario a garantire il corretto e continuo funzionamento delle apparecchiature. La sostituzione integrale dell'apparecchiatura potrà comunque avvenire solo previa autorizzazione del Comune e unicamente con la presentazione del riepilogo delle somme incassate fino a quel momento.

Il concessionario deve garantire la tempestività dei suddetti interventi <u>impegnandosi ad eseguirli</u> <u>entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla segnalazione del Comune</u>, se non diversamente indicato in fase di gara.

Il concessionario deve assicurare, con cadenza settimanale, regolari interventi di controllo della funzionalità e di pulizia dei parcometri installati. Il risultato di tali controlli periodici dovrà essere rendicontato al Comune mediante apposito report.

L'importo da corrispondere a favore dell'Amministrazione Comunale, previa presentazione di resoconto, sarà versato alla Tesoreria Comunale entro il giorno 15 del mese successivo alla riscossione.

ARTICOLO 13 – SICUREZZA DEI LAVORATORI

Nello svolgimento dell'incarico il concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di previdenza e di assistenza.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità ritenute più opportune, tutte le verifiche sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria, con facoltà di adottare i provvedimenti necessari a garantire la regolare prosecuzione del servizio.

ARTICOLO 15 – PENALI

Fermo restando quanto previsto dall'art.9, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera di € 250,00 (duecentocinquanta/00) in caso di mancato rispetto dei termini di installazione e collaudo dei parcometri.

Sarà inoltre applicata una penale di € 25,00 per ogni ora di ritardo rispetto al limite stabilito per gli interventi in caso di malfunzionamento, di cui al precedente art.12.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune al risarcimento degli ulteriori danni subiti a causa del comportamento inadempiente dell'impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto, prima della sua naturale scadenza, nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro
- gravi e ripetute inadempienze commesse dall'affidatario nello svolgimento del servizio e tali da pregiudicarne, nella sua globalità, la regolarità e l'efficienza
- per n.4 mancati interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, nei tempi stabiliti nel presente atto verificatisi nell'arco di un trimestre
- qualora nel periodo di 6 mesi l'aggiudicatario abbia ripetutamente gestito interventi su chiamata con ritardi di oltre 2 ore rispetto al massimo stabilito

- mancata dimostrazione degli incassi tramite scontrino riepilogativo e/o mancato versamento della quota spettante all'Amministrazione
- subappalto o cessione a terzi della concessione contratto
- scioglimento o fallimento della società affidataria.

Nei casi suindicati il Comune, al fine di garantire l'esecuzione o la prosecuzione del servizio, ha la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il soggetto che, in sede di gara, abbia presentato l'offerta più vantaggiosa dopo quella prodotta dall'aggiudicatario successivamente dichiarato inadempiente o con altra impresa disponibile. L'eventuale differenza di corrispettivo sarà integralmente posta a carico dell'aggiudicatario inadempiente fino alla scadenza del contratto originario.

ARTICOLO 17 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dal contratto per rilevanti e motivate ragioni di interesse pubblico, derivanti dalla necessità di diversa utilizzazione delle arcc interessate.

Nel caso di recesso, senza giustificato motivo, del concessionario, il Comune potrà rivalersi sul deposito cauzionale residuo, oltre ad agire per gli eventuali maggiori danni subiti, ivi comprese le spese derivanti dall'assegnazione del servizio ad altro soggetto.

ARTICOLO 18 - COPERTURE ASSICURATIVE

a) CAUZIONE DEFINITIVA

Conclusa la procedura di gara, il soggetto concessionario dovrà costituire una garanzia fideiussoria, € 66.000,00, pari al 10% del valore presunto della Concessione relativo ai primi tre anni, a garanzia dell'adempimento di tutto le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La fideiussione bancaria od assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del concedente. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente che in caso di controversia tra assicurazione e beneficiario il foro competente è esclusivamente quello di Livorno, ritenendosi altrettanto valida la previsione di cui allo schema di polizza di cui al comma 1 del Decreto 12.03.2004 n.123 ed alla scheda tecnica contenuta nell'allegato allo stesso decreto.

La cauzione definitiva dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente Concedente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

- mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n.385/1993;
- mediante fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari inscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) ai sensi del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 01.07.2015.

Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo.

b) POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

È posto a carico dell'impresa aggiudicataria l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi avente come oggetto la copertura dei rischi inerenti tutte le attività ed operazioni previste nel presente capitolato e con le seguenti minime garanzie/massimali:

Sezione RCT: Massimale € 2.000.000,00 per sinistro/cosa/persona. La polizza deve prevedere le seguenti condizioni particolari:

- novero dei terzi esteso alle persone non dipendenti che partecipano alle attività, ivi compresi eventuali lavoratori interinali (ora somministrazione di lavoro);
- danni a cose di terzi da incendio di cose di proprietà dell'aggiudicatario (massimale € 100.000,00);
- danni a cose di terzi situate nell'ambito di esecuzione dei lavori (massimale € 50.000,00);
- danni a impianti o condutture sotterranee (massimale € 50.000,00);
- responsabilità personale dei dipendenti, dei titolari di posizione di lavoro parasubordinato e/o dei soci e/o amministratori;
- responsabilità civile della Committenza per opere o lavori fatti eseguire a terzi, se e in quanto compatibili con le prescrizioni od obblighi previsti nel presente capitolato;
- garanzia "danni postumi" fino a 60 mesi dalla data di fine lavori;
- · copertura dei parcometri contro atti vandalici.

ARTICOLO 19 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono ad esclusivo e totale carico del concessionario tutti gli oneri:

- derivanti dall'espletamento del servizio, con particolare riferimento agli oneri di carattere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativi ai dipendenti, nonché gli oneri della sicurezza;
- derivanti dalla messa in opera di n.5 attraversamenti pedonali rialzati in conglomerato bituminoso da realizzare nei punti individuati di concerto con il competente ufficio di Polizia Municipale, ognuno dei quali atto a garantire attraversamento di strada di circa 7 metri e con pendenza secondo CNR norme tecniche n. 60/78, comprensivo di costituzione di cantiere di stampa e resinatura con realizzazione della segnaletica di attraversamento in materiale termoplastico preformato. A carico della ditta, la contestuale posa in opera della segnaletica verticale di preavviso (una tabella per ogni senso di marcia);
- derivanti dalle coperture assicurative prescritte dal precedente art.18;
- previsti dal presente atto, e per quanto non espressamente indicato, tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni vigenti interessanti direttamente o indirettamente la concessione;
- tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto relativo al servizio in oggetto, quali ad esempio bolli, imposte di registrazione e diritti di segreteria.

ARTICOLO 20 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il concessionario, entro il termine assegnato dall'Amministrazione, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- comunicare il domicilio eletto ai fini contrattuali;
- presentare la documentazione di rito richiesta dall'Amministrazione;
- presentare la polizza assicurativa richiesta, come indicato nel presente capitolato;

- stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese inerenti e conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria e per spese di registrazione;
- concordare con i competenti uffici comunali l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera dei parcometri, da eseguire esclusivamente a propria cura e spese.

In ottemperanza a quanto dettato dall'art.32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016 il contratto sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica, di conseguenza sarà opportuno che il Rappresentante Legale del soggetto aggiudicatario disponga di firma digitale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata e comprese le eventuali spese derivanti da integrazioni e modifiche del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti, sono poste a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla consegna anticipata del servizio per l'esecuzione dell'appalto nelle more della stipula del contratto.

ARTICOLO 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatario e che non si siano potute definire in via amministrativa è competente in via esclusiva il foro di Livorno.

ARTICOLO 22 - NULLITÀ DEL CONTRATTO PER MOTIVI DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1338 e 1339 del codice civile, si riporta l'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ARTICOLO 23 – ALTRE DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa rinvio alla vigente normativa in materia e alle norme del codice civile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Ag. Sc. Cesare Munno

